(N. 231-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÁ)

(RELATORE ZELIOLI LANZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 marzo 1954

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1954 (V. *Stampato N.* **721**)

d'iniziativa dei Senatori SANTERO e ZELIOLI LANZINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 28 dicembre 1954

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è stato presentato il 4 dicembre 1953 su iniziativa del collega Santero e del sottoscritto. L'intervento dei proponenti era esclusivamente rivolto a facilitare il passaggio tra le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e il più volte preannunciato provvedimento governativo che, rivedendo la materia, dovrebbe radicalmente innovare in aderenza ai suggerimenti, voti e studi delle varie organizzazioni e associazioni rappresentative degli ospedali e dei sanitari e agli insegnamenti della esperienza di questi ultimi tempi. Scaduta per il naturale compimento del termine la legge 4 novembre 1951, n. 1138, riprendono vigore le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, le quali però si ravvisano per quanto ha attinenza ai requisiti per l'ammissione ai posti di primario, aiuto e assistente ospedalieri e per quanto riguarda i concorsi e i posti di direttore di farmacia e farmacista ospedalieri e di sovrintendente e di vice direttore e ispettore sanitario, non più rispondenti alle esigenze degli ospedali e alle condizioni del personale sanitario. Il coordinamento di alcune disposizioni basilari del regio decreto del 1938 con altri criteri adottati nella legge 4 novembre 1951 sui punti specifici riguardanti i requisiti e i limiti di età dei concorrenti, nonchè i titoli di carriera, il punteggio e la composizione delle commissioni giudicatrici, si era mostrato necessario come un passaggio ad una definizione razionale ed organica della complessa materia. La vostra 11ª Commissione, nella seduta del 17 marzo 1954 in sede deliberante, ha approvato il testo che però la Camera dei deputati, in Commissione pure deliberante, ha modificato notevolmente con l'aggiunta di emendamenti che in data 29 ottobre 1954 hanno determinato il rinvio al Senato per l'ulteriore procedura.

La vostra Commissione ha discusso nuovamente in sede deliberante il testo modificato dalla Camera, ma prima della approvazione definitiva è stata richiesta da un decimo dei componenti del Senato la rimessione del disegno di legge in Aula a' sensi dell'articolo 26 del nostro Regolamento. Per questo il disegno di legge viene sottoposto all'esame dell'Assemblea. L'attenzione della Commissione si è rivolta all'esame dei punti emendati dalla Camera e nella sua maggioranza ha osservato:

Articolo 2. — I limiti di età previsti dall'articolo 47 lettera *a*), 56 lettera *a*), 63 e 67 n. 1 lettera *c*) e n. 2 lettera *b*) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono stati elevati da cinque anni a dieci. La modifica apportata dalla Camera dà la possibilità ad un maggior numero di sanitari di partecipare ai concorsi elevando l'età per il primario sino a 55 anni, per l'aiuto sino a 50, per l'assistente a 45, per il direttore farmacista a 50 e per il farmacista a 45. La Commissione ha aderito all'emendamento sottolineando la statuizione che nel previsto aumento del limite siano assorbite tutte le agevolazioni previste per altri titoli (militari di famiglia, ecc.).

Articolo 3. — La Camera ha sensibilmente modificato il testo già approvato dal Senato inserendo fra i titoli di carriera per i posti di primario e di aiuto anche il *servizio presso cliniche universitarie* o *istituti universitari* equiparando tale titolo a quello del servizio prestato presso ospedali tanto per i primari di ruolo e di aiuti effettivi quanto per gli incaricati. Ha *soppresso la lettera d*) del testo del Senato che peraltro la Commissione del Senato è di avviso di ripristinare (*b-bis*) perchè sia riconosciuto un titolo preferenziale al servizio prestato presso l'ospedale che bandisce il concorso, in base alla qualità e durata del servizio.

La Camera ha anche *soppresso* l'articolo 4 del testo del Senato che l'11ª Commissione propone di ripristinare (art. 3-*bis*) affinchè anche per gli ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si proceda ai concorsi con le stesse norme degli ospedali di prima e seconda, *cioè in base ai titoli ed esami*. Per l'importanza che hanno ormai assunto tali ospedali la selezione dei sanitari attraverso la prova è garanzia di quella capacità e competenza che già il legislatore ha voluto nella legge del 1951. All'articolo 4 del testo del Senato la Camera ha sostituito tre articoli aggiuntivi.

Articolo 4. — Dispone per la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e aiuto negli ospedali di tutte e tre le categorie. Il criterio

è quello stabilito nella legge del 1951 per il quale la nomina è riservata all'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e la Presidenza è attribuita al presidente di detta Amministrazione o a un suo delegato. Nulla da osservare: il principio della democraticità è ormai acquisito nella nuova legislazione e non sembra necessario nè opportuno modificarlo.

Articolo 5. — Viene dalla Camera affermato un criterio che poteva intendersi implicito nel contesto e nello spirito del disegno di legge, ma che non nuoce alla migliore precisione dei termini. La 11ª Commissione ritiene invece che la specificazione contenuta nell'ultima riga « con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso » possa essere soppressa in quanto i criteri sono già stabiliti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e ad essi debbono per uniformità di direttiva attenersi le Commissioni giudicatrici di tutti i concorsi.

Articolo 6. — La Camera dispone per le Commissioni esaminatrici dei concorsi di direttori di farmacia e di farmacista e poichè trattasi di una innovazione portata al testo del Senato che non prevedeva tali concorsi, nulla si rileva.

Articolo 7. — Vengono di massima ripetuti i concetti dell'articolo 5 del testo del Senato per i concorsi a sovraintendente, direttore, vice direttore sanitario con due varianti di rilievo: *la prima,* alla lettera *a*) che al Presidente della Amministrazione può essere sostituito per delega « anzichè un membro del Consiglio di amministrazione » « il sovrintendente o il direttore sanitario o un medico di fiducia del presidente » e qui la 11ª Commissione non può che proporre il ritorno al testo del Senato osservando che non può evidentemente il concorrente alla sovrintendenza o alla direzione dell'ospedale essere esaminato da un sovrintendente che non c'è, o da un direttore o medico che diventerà il funzionario subordinato all'eventuale vincitore.

La *seconda,* alla lettera *c*) con la quale vengono soppresse le parole « purchè non abbia avuto come aiuto o assistente taluno dei concorrenti ». La maggioranza dell'11ª Commissione concorda con la soppressione considerando che la menzione particolare in questo articolo suonerebbe ingiuria a una benemerita categoria di docenti universitari che il Senato onora al di sopra di ogni preconcetto e tanto meno suspicione. Nulla si osserva circa l'aggiunta al comma terzo dopo le parole « approvazione della graduatoria » delle altre « secondo l'ordine di questa ». È una precisazione che serve ad avvalorare il criterio, del resto ormai pacifico perchè acquisito dalla pratica e dai responsi dei consessi amministrativi, che l'ordine della graduatoria deve essere rigorosamente rispettato nella nomina dei concorrenti risultati idonei.

Anche il limite di età (ultimo comma) viene analogamente come si è fatto per gli altri sanitari elevato a dieci anni.

A seguito degli emendamenti innovativi apportati dalla Camera è stato soppresso l'articolo 6 del testo del Senato e nulla si osserva.

Articolo 8. — È un articolo aggiuntivo che la Camera ha proposto in via transitoria e al fine evidente di tutelare gli interessi della collettività in quanto ampliati i criteri di ammissibilità ad un concorso la possibilità di selezione da parte della amministrazione ospedaliera aumenta con il maggior numero dei sanitari messi in grado di partecipare ai concorsi.

Articolo 9. — Non è che il testo dell'articolo 7 approvato dal Senato.

* * *

La 11ª Commissione ha discusso il testo proposto dalla Camera con profondo senso di comprensione delle urgenti esigenze delle amministrazioni dei nostri Ospedali e della classe sanitaria.

È certa che il Senato si è già reso conto delle istanze che pervengono da ogni parte e che soprattutto prenderà a cuore le sorti degli Ospedali e della umanità più sofferente perchè in istato di maggior bisogno (gli abbienti ricorrono alle case di cura e alle cliniche private). Si darà così l'avvio a disposizioni che seppure hanno carattere transitorio (tre anni) si rammostrano necessarie per facilitare il graduale ritorno alla normalità in un campo così delicato e tanto tormentato.

ZELIOLI LANZINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

—

Art. 1.

La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni tre dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane o all'estero retti da Amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera *a*);

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(*Segue testo approvato dalla Camera dei deputati*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da Amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra. Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera *a*), 56 lettera *a*), 63 e 67 n. 1, lettera *c*) e n. 2 lettera *b*) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.	
Art. 3.	Art. 3.
Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:	*Identico.*
a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;	*Identico.*
b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;	*Identico.*
	b-bis) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;
c) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti	*Identico.*

(*Segue testo approvato dalla Camera dei deputati*).

universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

d) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

f) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

(*Segue testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3-*bis*.

Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

Art 4.

Identico.

(*Segue testo approvato dalla Camera dei deputati*).

d) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'articolo 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'infermeria;

b) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al IX, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Art. 5.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso.

(*Segue testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato.

(*Segue testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di direttori di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai princìpi informatori della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo *A* della Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Art. 7.

I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente;

b) da un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

(*Segue testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione;

Identico.

(*Segue testo approvato dalla Camera dei deputati*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;	*Identico.*
d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.	*Identico.*
Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.	*Identico.*
Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.	*Identico.*
Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:	*Identico.*
a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;	*Identico.*
b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;	*Identico.*
c) età non superiore ai cinquantacinque anni.	*Identico.*
Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni.	*Identico.*
Art. 8.	Art. 8.
Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le Amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni della presente legge, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per la presentazione di nuove istanze.	*Identico.*
Art. 9.	Art. 9.
Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.	*Identico.*